Sentenza n. 395/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso iscritto al n. 74644 R.G. promosso da (omissis) nato a (omissis) entrambi n.q. di eredi di (omissis) nata (omissis), tutti rappresentati e difesi dell'avv. Sergio Mazzarella (MZZSRG70D09E098U), ed elett.te dom.ti presso il suo studio in Napoli alla via G. Jannelli n. 450,

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.12.2025, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente l'avv. Mazzarella e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Fatto e Diritto

1. Con l'ordinanza n. 9/2025 questo Giudice ha disposto l'interruzione del giudizio n. RG 74227/2024 in considerazione del decesso della ricorrente (omissis).

Con il presente ricorso gli eredi ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. n. 174/2016 hanno riassunto il giudizio chiedendo l'annullamento del provvedimento dell'Inps di recupero dell'asserito indebito pari a € 8.873,91 sulla pensione della defunta madre.

2. Con la memoria del 6.10.2025 l'Inps ha rappresentato di essersi attivata per la restituzione del suddetto importo.

3. In attesa del provvedimento di restituzione del quantum debeatur agli eredi, l'udienza del 24.10.2025 è stata rinviata al 19.12.2025.

4. Con la memoria del 19.11.2025 l'Inps ha comunicato di aver provveduto alla liquidazione agli eredi dell'importo dovuto, chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere.

5. Nell'udienza del 19.12.2025 la difesa dei ricorrenti ha confermato l'avvenuta restituzione dell'importo non dovuto aderendo di conseguenza alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Inps; l'Istituto ha ribadito la richiesta di dichiarazione di

cessata materia del contendere.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

6. Ciò premesso, l'intervenuta restituzione in favore dei ricorrenti degli importi indebitamente trattenuti dall'Inps ha determinato la cessazione di ogni ragione di contrasto tra le parti, venendo così meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo (Cass. civ. Sez. Unite. Sent. 28.09.2000 n. 1048; Cass. civ. sez. I sent. 3.3.2006 n. 4714; Cass. civ. Sez. III sent. 31.8.2015, n. 17312).

In proposito la giurisprudenza ha affermato che "*la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto*" (Cass. civ. Sez. V ord. 6.8.2020 n. 16764; ex multis, Corte dei conti, Sez. Campania, sent. 14.12.2021 n. 1283).

Nel caso in esame risulta agli atti che l'Amministrazione convenuta ha soddisfatto le pretese dei ricorrenti restituendo il quantum trattenuto, esaurendosi così tra le parti ogni posizione di contrasto.

7. Pertanto questo Giudice, aderendo alla richiesta delle parti, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere.

8. Il non corretto comportamento dell'Inps, che ha comportato un'ingiustificata trattenuta sulla pensione della (omissis), è motivo per l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale con la condanna alle spese processuali come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Inps al rimborso a favore dei ricorrenti delle spese di giudizio determinate in € 1.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19.12.2025.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 29.12.2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)